

[3167]

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ABILITATIVI EDILIZI DEL VICINO

■ Sono proprietario di una casa che risulta limitrofa ad una costruzione edificata da un'impresa che ha costruito un muro di recinzione. Questo muro blocca lo scolo dell'acqua piovana. A causa di questa costruzione, la mia casa ad ogni temporale si allaga. Mi hanno consigliato di controllare se esiste una concessione edilizia, in quanto la costruzione risulta deformata rispetto al progetto iniziale. Si può visionare la delibera o chiedere direttamente copia del progetto?

A.M. - CAGLIARI

In virtù dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. Ciò in quanto si tratta di una posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 14 maggio 2010 n. 2966, sposando una soluzione di trasparenza senz'altro condivisibile. Il diritto di accesso si può esercitare sia attraverso la semplice visione, sia richiedendo il rilascio di copia, e riguarda ogni documento facente parte della pratica (e quindi anche gli elaborati grafici relativi al progetto) senza che possano essere opposti profili di riservatezza, che in questo caso sono recessivi rispetto alle esigenze di trasparenza e tutela dei diritti di proprietà del vicino.

[3168]

ANCHE IL TERZO PUÒ CHIEDERE LA COPIA DI UNA SENTENZA

■ Ho fatto richiesta di una sentenza. Mi è stato risposto che non è possibile il rilascio, in quanto sono parte non interessata ma terzo. Ma l'articolo 743 del Codice di procedura civile e alcune sentenze della Cassazione affermano che chiunque può richiedere copia di sentenze. A chi deve essere intestata la richiesta? Al dirigente o al presidente del tribunale?

G.S. - RAGUSA

Va premesso che il principio di pubblicità regge ogni attività dello Stato e quindi anche l'adozione degli atti giudiziari, in quanto diretta emanazione dei principi costituzionali dello Stato di diritto e di democrazia. Ciò è del resto ben rappresentato dalla

formula solenne «in nome del popolo italiano», che è presente nell'intestazione di ogni pronuncia dei giudici. Le sentenze devono essere pubbliche come pubblici devono essere i processi. Espressione di questi principi è la norma ben individuata dal lettore, e cioè l'articolo 743 del Codice di procedura civile, che viene interpretata dalla Corte di cassazione nel senso di attribuire a ogni cittadino il diritto soggettivo alla piena conoscenza (e quindi al rilascio di copia) degli atti giudiziari detenuti dai cancellieri e dai depositari di pubblici registri (sezioni unite, sentenza 1629 del 27 gennaio 1629) e ciò indipendentemente dal fatto di essere parte del processo. Tale diritto non è stato inciso dalla disciplina in materia di dati personali, in quanto varie disposizioni del Dlgs 196 del 2003 confermano la piena liceità del trattamento dei dati derivati da pubblici registri e dai provvedimenti giurisdizionali (in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera c, e gli articoli 51 e 52), sempreché non operi l'esclusione generale prevista per i trattamenti effettuati da persone fisiche, per fini esclusivamente personali, di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo testo). In argomento è di interesse anche l'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario disposta dal Garante per la privacy con provvedimento 16 dicembre 2009, n. 7/2009, con efficacia a tutto il 30 giugno di quest'anno. Quanto al destinatario della domanda di copia, è senz'altro, in prima istanza, il dirigente della cancelleria. In caso di rifiuto o ritardo, l'articolo 745 del Codice di procedura civile prevede il ricorso al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere esercita le sue funzioni.

A cura di Umberto Fantigrossi